

Orselina, 29 luglio 2011

## **MESSAGGIO MUNICIPALE no. 8/2011**

### **concernente la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale 2011**

---

Signora Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

#### **Premessa**

Il 10 febbraio 2011 il Tribunale cantonale amministrativo ha decretato l'incostituzionalità dell'art. 162 LOC<sup>1</sup> relativo alla delega al Municipio per la determinazione del moltiplicatore di imposta perché questa norma *“disattende il diritto di rango superiore in quanto conferisce a quest'ultimo organismo (ndr. il Municipio) un vasto potere di apprezzamento nella determinazione dei fattori di calcolo dell'imposta comunale che, sfuggendo oltretutto ad una qualsiasi forma di controllo democratico, mal si concilia con le esigenze della legalità in materia fiscale, che discendono dall'art. 127 Cost.”.*

Il Tribunale cantonale amministrativo non può modificare una legge, cioè sostituirsi al legislatore cantonale, quindi, con la sua sentenza ha potuto accertare *“l'incostituzionalità dell'art. 162 LOC ed ha sollecitato il Governo e il Parlamento affinché modifichino su questo punto la legislazione cantonale in modo tale da renderla conforme a quanto sancito dall'art. 127 cpv. 1 Cost.”.*

A seguito di questa decisione è iniziato subito l'iter legislativo per la modifica della legge, che necessita però comunque il rispetto dei suoi tempi tecnici, così il 21 giugno 2011 il Gran Consiglio ha adottato il seguente decreto legislativo (DL) urgente in tema di moltiplicatore comunale per la fissazione del moltiplicatore 2011:

#### **Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale (del 21 giugno 2011)**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 25 maggio 2011 n. 6498 del Consiglio di Stato;

– visto il rapporto 8 giugno 2011 n. 6498R della Commissione della legislazione,

**decreta:**

**Art. 1** Il presente decreto legislativo definisce le competenze e i criteri per la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale.

**Art. 2** <sup>1</sup>Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune.

<sup>2</sup>L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre.

---

<sup>1</sup>**Art. 162** <sup>1</sup>Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base.

<sup>2</sup>Il municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto preventivo dell'anno ma al più tardi entro il 31 dicembre, secondo i seguenti criteri:

a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;

b) tiene conto dell'ammontare del capitale proprio;

c) deduce l'imposta personale e l'imposta immobiliare.

<sup>3</sup>Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della gestione.

<sup>4</sup>Il moltiplicatore d'imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione.

<sup>5</sup>La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.

<sup>6</sup>Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 3.

**Art. 3** <sup>1</sup>Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.

<sup>2</sup>In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.

**Art. 4** Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi l'art. 162 LOC e l'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC per quanto riferita alla competenza municipale di fissare il moltiplicatore d'imposta.

**Art. 5** <sup>1</sup>Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup>Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Bellinzona, 21 giugno 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

### **Procedura e competenze per la determinazione in base al decreto legislativo urgente**

1. Il Municipio propone al Consiglio Comunale la percentuale di moltiplicatore attraverso un apposito messaggio municipale. La proposta dovrà essere motivata con tutte le opportune valutazioni e previsioni d'ordine finanziario.
2. La Commissione della Gestione o i singoli Consiglieri comunali hanno la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, una proposta alternativa di moltiplicatore rispetto a quella municipale.  
A garanzia di un minimo di approfondimento è stato stabilito il principio secondo il quale il legislativo può decidere una proposta di moltiplicatore diversa da quella municipale, solo a condizione che la stessa sia stata valutata nei suoi aspetti finanziari essenziali dalla Commissione della gestione (cfr. art. 2 cpv. 3 DL). Questo nel rapporto commissionale o eventualmente con parere/indicazione successiva prima o durante la seduta di Consiglio comunale.  
La procedura dell'art. 2 cpv. 3 DL va considerata quale iter speciale, in deroga all'ordinaria procedura dell'art. 38 cpv. 2 LOC.
3. Il Consiglio Comunale decide il moltiplicatore 2011 entro il 31 ottobre 2011 e la sua decisione è immediatamente esecutiva.

### **Criteri per la determinazione del moltiplicatore**

Secondo il decreto legislativo (art. 3 cpv. 1 DL) la proposta municipale deve tener conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 LOC, questo significa che devono essere seguiti i seguenti principi:

- equilibrio finanziario (parsimonia, economicità, causalità, compensazione dei vantaggi, divieto del vincolo delle imposte);
- il capitale proprio deve essere minore del gettito fiscale (ev. eccedenza passiva deve essere ammortizzata in 4 anni).

Il margine di manovra del Comune è determinato dal capitale proprio: entro questi estremi è lasciato al Comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale, che verrà decisa sulla base di argomenti di politica finanziaria, quali ad esempio il livello della spesa, il programma d'investimenti, la presenza di riserva-capitale proprio.

### **Proposta di moltiplicatore 2011**

La situazione degli ultimi anni del Comune di Orselina è la seguente:

Moltiplicatore politico                      85%

#### Evoluzione moltiplicatore aritmetico

2005	97%
2006	73%
2007	79%
2008	70%
2009	71%
2010	62%
2011	93% (preventivo)

#### Evoluzione ammortamenti:

L'art. 214 LOC prevede che entro il 2014 l'ammortamento minimo deve essere dell'8% e entro il 2019 al 10%. Nel preventivo 2011 si era previsto di raggiungere l'8.27%.

2005	Fr. 382'023.-
2006	Fr. 333'870.-
2007	Fr. 303'784.-
2008	Fr. 342'550.-
2009	Fr. 343'856.-
2010	Fr. 332'831.-
2011	Fr. 388'000.- (preventivo)

#### Evoluzione investimenti netti:

2005	Fr. 354'614.-
2006	Fr. 830'196.-
2007	Fr. 1'123'541.-
2008	Fr. 503'035.-
2009	Fr. 14'957.-
2010	Fr. 75'148.-

#### Evoluzione capitale proprio

Secondo l'art. 169 LOC il capitale proprio non può essere superiore al gettito fiscale.

Il capitale proprio aumenta in caso di avanzo di esercizio mentre diminuisce in caso di perdita o di ammortamento straordinario, come è stato il caso nel 2009.

2005	Fr. 2'708'000.-
2006	Fr. 3'000'760.-
2007	Fr. 3'148'602.-
2008	Fr. 3'500'296.-
2009	Fr. 2'825'409.-
2010	Fr. 3'387'980.-

### Evoluzione risultati d'esercizio

2005	-	Fr. 288'013.71
2006		Fr. 292'673.73
2007		Fr. 147'841.97
2008		Fr. 351'694.41
2009		Fr. 325'113.20
2010		Fr. 562'570.39

### Evoluzione gettito d'imposta cantonale accertato

2005	Fr. 2'598'143.-
2006	Fr. 2'720'414.-
2006B	Fr. 2'812'931.- (aggiornamento)
2007	Fr. 2'770'598.-
2008	Fr. 2'731'468.-

### Evoluzione del debito pubblico pro capite

2005	Fr. 2'814.-
2006	Fr. 3'039.-
2007	Fr. 3'955.-
2008	Fr. 3'806.-
2009	Fr. 2'972.-
2010	Fr. 1'920.-

Attualmente non ci sono segnali che possono far supporre una modifica dell'andamento futuro delle finanze comunali, anche in base alla pianificazione degli ammortamenti e degli investimenti futuri (via Eco, Moderazione del traffico), e il capitale proprio permette al Comune un margine di manovra anche in caso di costi imprevisti o di diminuzione delle entrate.

I conti degli ultimi anni hanno registrato un avanzo di esercizio e il fabbisogno del 2011 è in sintonia con quanto prudenzialmente preventivato, di conseguenza **si propone un moltiplicatore d'imposta per il 2011 del 70%**.

Questa riduzione non modifica gli obiettivi e gli investimenti comunali, ma permette a tutti i contribuenti di beneficiare della buona situazione finanziaria degli ultimi anni del Comune.

Visto quanto sopra invitiamo il Consiglio comunale a voler

#### **r i s o l v e r e :**

- 1. L'imposta comunale 2011 sarà prelevata con il moltiplicatore del 70% dell'imposta cantonale del medesimo anno.**

Con i migliori saluti.

p/Il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

(ing. L. Pohl)

(S. Rossi)